



6874 Castel San Pietro, 14 gennaio 2015

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 01 / 2015 - ris. mun. n° 1971 del 12.01.2015

Convenzioni per l'esercizio delle competenze di polizia comunali e il servizio di quartiere nella giurisdizione del Comune di Castel San Pietro

Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e signori Consiglieri Comunali,

con questo messaggio vi sottoponiamo la proposta di conclusione delle convenzioni per l'esercizio delle competenze di polizia comunali e del servizio di quartiere nella giurisdizione del Comune di Castel San Pietro sulla base delle considerazioni qui di seguito esposte.

Premesse storiche e situazione generale

Dal 1975 al 2006 il nostro Comune ebbe alle proprie dipendenze un agente di polizia formato e prima di allora, come nella maggior parte dei comuni ticinesi, l'ordine pubblico locale era prevalentemente demandato all'autorità politica nella figura del Sindaco e per taluni compiti all'Usciere comunale.

Negli anni '80 e '90 si assisté ad un'importante crescita dei compiti di polizia locale con una sempre maggiore necessità di professionalità e competenza.

A Castel San Pietro per garantire lo svolgimento di questi compiti, in mancanza di un corpo di polizia comunale organizzato, furono attivate delle collaborazioni con il Comune di Balerna (dal 1985 alla fine degli anni '90 quando fu disdetta a seguito dell'integrazione del Corpo di polizia di questo Comune in quello di Chiasso) e con il comune di Coldrerio (dal 1996 al 2006).

Già nel 2007 il Comune fece la scelta di convenzionarsi ad un corpo di polizia organizzato considerando già allora

- le sollecitazioni sempre maggiori dei cittadini nell'ambito della sicurezza;
- gli innumerevoli e sempre più crescenti compiti di polizia che venivano (e vengono tuttora) delegati ai comuni dalle Leggi federali, cantonali e dalle regolamentazioni comunali che richiedono personale specializzato e qualificato;
- la necessità per un agente di polizia di far parte di un'organizzazione capace innanzitutto di dargli la necessaria sicurezza, oltre all'aiuto amministrativo, tecnico, giuridico e di coordinamento del servizio;
- le scelte che si stavano attuando a livello cantonale.

In questi ultimi anni va segnalato il ripetersi del fenomeno quasi inarrestabile del travaso sui comuni di competenze, deleghe, e compiti precedentemente assunti da Cantone e Confederazione.

In effetti i livelli gerarchici superiori scaricano verso il basso competenze di polizia diverse. All'origine di questo fenomeno le ristrettezze economiche dello Stato, ma anche l'assunzione di nuove responsabilità dovute all'assetto internazionale in cui le persone circolano sempre più liberamente, senza confini, con tutti i vantaggi che questa situazione procura, ma anche subendo gli svantaggi di una criminalità aumentata ed organizzata secondo forme e metodi finora da noi poco conosciuti.

Dalla metà degli anni 2000, dopo la messa in atto a livello cantonale dell'organizzazione di polizia come oggi la conosciamo, lo Stato ha cercato ripetutamente la collaborazione con le polizie comunali dei maggiori centri per avere un partner di prossimità nell'espletamento dei compiti di polizia più vicini alla popolazione.

Con messaggio governativo n° 6423 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol). Il Gran Consiglio ticinese, in data 16.03.2011, ha adottato la nuova Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali. Scaduti i termini di referendum la Legge è stata pubblicata nel bollettino ufficiale (n° 28 del 03.07.2012) unitamente al nuovo Regolamento della legge sulla collaborazione fra Polizia cantonale e le Polizie comunali (RLCPol). Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono entrati in vigore il 01.09.2012 con le modifiche pubblicate sul foglio ufficiale del 18.04.2014.

La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune Polo. La Regione a cui appartiene il nostro Comune comprende, oltre al nostro, i comuni di Mendrisio (comune polo), Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio e Stabio.

Le disposizioni legislative cantonali hanno inoltre definito i compiti conferibili alle Polizie comunali. In particolare con l'entrata in vigore della Legge sono stati automaticamente conferiti alle Polizie comunali i compiti di cui all'allegato 2 capitolo A della Legge stessa. I compiti di cui all'allegato 2 capitolo B potranno singolarmente essere conferiti alle polizie comunali solo in un secondo tempo su esplicita richiesta dei comuni al Consiglio di Stato che deve rilasciare la relativa delega.

In data 22.10.2013 il Dipartimento delle Istituzioni (DI) ha incontrato i comuni della regione e ha illustrato la nuova legge. È stato evidenziato in particolare che tutti i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere una convenzione con il Comune Polo o con altri comuni appartenenti alla regione per l'esercizio dei compiti di polizia. Inoltre tutti i comuni devono contribuire, su delle basi di calcolo definite dal DI, ai costi della sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Per disposizione del DI, il finanziamento al comune polo deve tenere in considerazione i seguenti fattori:

- costo di un agente di polizia comune di fr. 120'000.00 annui
- necessità di agenti sulla base del piano direttore cantonale e della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno
- fattori qualitativi che vanno ad aumentare il costo pro-capite per un massimo del 50%
- eventuali riduzioni a seguito di riversamenti cantonali.

La situazione regionale

1. Il 29.10.2013 la Polizia della Città di Mendrisio ha convocato tutti i comuni della nostra regione II per una serata informativa

In quell'occasione è stata presentata una tabella sulla ripartizione dei costi in base ai criteri citati in fondo al capitolo precedente. Per il nostro Comune è stata calcolata una spesa annuale di fr. 202'800.00 che verrà meglio spiegata in seguito.

Sempre in quell'occasione è stata illustrata l'opportunità concessa dalla Legge Polizia (LPol) di garantire un servizio di quartiere per tramite di un assistente di Polizia. Si tratta di una nuova figura professionale che avrà per Legge il compito di occuparsi del controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie, nonché di fungere da supporto agli agenti nell'ambito dei compiti attribuitigli dagli agenti stessi e definiti nel Regolamento. La formazione degli assistenti è iniziata per la prima volta nel settembre 2014. La figura dell'assistente permette di garantire la presenza capillare e di prossimità sul territorio. I costi dell'assistente devono essere sopportati dai comuni che lo richiedono. La Polizia della Città di Mendrisio, sulla base dell'esperienza e di un calcolo delle necessità, ha proposto di assumere un assistente per i Comuni di Castel San Pietro, Coldrerio e il quartiere di Genestrerio.

Attualmente nessun corpo di polizia comunale dispone di sufficiente personale per poter assolvere regionalmente tutti i compiti di polizia attribuitigli per Legge. Il Municipio della Città di Mendrisio ha quindi previsto di assumere 3 nuovi agenti di cui 2 sono già in formazione e 1 agente già formato. Nel periodo transitorio 2014/2015 i costi di formazione saranno di ca. fr. 270'000.00. Considerato che questi agenti vengono assunti per assolvere in futuro compiti a favore della regione, il Dicastero Sicurezza Pubblica della Città di Mendrisio ha chiesto a tutti i Comuni di partecipare a questi costi sulla base del calcolo di ripartizione che considera le necessità di ogni comune.

Al termine dell'incontro del 29.10.2013 è stato chiesto ai Comuni di pronunciarsi sulla partecipazione finanziaria generale e su quella particolare del periodo di formazione 2014, e di dare un preavviso di principio sul servizio di quartiere che sarà svolto in futuro dagli assistenti di Polizia.

2. I Comuni della regione hanno dato l'accordo di massima su tutti i punti elencati all'ultimo paragrafo del punto 1.

Per il nostro caso specifico il Municipio, riservata la competenza del Consiglio comunale, con lettera dell'8.11.2013, ha confermato la partecipazione ai costi di formazione 2014 di fr. 38'200.00, di concordare sull'inizio della collaborazione nel 2015 con un onere lordo annuale di fr. 202'800.00 (da adattare pro rata temporis a dipendenza della data effettiva di attuazione della convenzione) e di concordare sul principio di impiego dell'agente di quartiere.

3. In seguito le due convenzioni sono state discusse ed affinate fra i singoli Municipi e la Polizia comunale della città di Mendrisio. Si tratta delle convenzioni che vi vengono qui formalmente sottoposte: una per il servizio di polizia sulla base della LCPol e l'altra per il servizio di quartiere sulla base della LPol.

4. **La prima convenzione ha per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del nostro Comune.** Si osserva che la convenzione è stipulata sulla base di una convenzione tipo allestita dal DI e adattata alla nostra realtà. In particolare è previsto che la Polizia della Città di Mendrisio svolgerà sul nostro territorio tutti i compiti descritti nella sezione A allegato n° 2 della LCPol.

Quale controprestazioni finanziarie il nostro Comune, tenuto contro delle direttive emanate dal DI, dovrà pagare per il 2015 l'importo pro capite di fr. 98.90 pari a fr. 202'800.—su base annuale. Tale importo è stata calcolato come segue:

- fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione così come individuato nella scheda R1 del piano direttore cantonale al 31.12.2013.
- fattori qualitativi +25 % a causa della vastità del territorio.

abitanti	zona PD	fattore calcolo agenti	unità necessarie	costo complessivo	costo pro capite	osservazioni
2050	periurbano retroterra	1/1'500 1/1'750	1.227 0.125	fr. 202'800.--	fr. 98.90	retroterra: Campora, Monte e Casima ab. 209* periurbano: CSP ab. 1841 fattori qualitativi +25%

* per il calcolo delle unità necessarie relative al retroterra si sono computati erroneamente 219 abitanti anziché 209. Di fatto l'indennità verrà ricalcolata annualmente sulla base dei nuovi dati della popolazione (p.to 2 convenzione).

La convenzione prevede la possibilità di disdetta per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Ci si permette di osservare che a norma dell'art. 7 RLCPol i comuni privi di corpo di polizia comunale strutturato sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un Comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione o direttamente con il Comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, precisamente quindi entro il 19.9.2015.

L'art. 4 cpv 4 LCPol prevede che in assenza della convenzione il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del Comune interessato ad uno vicino dotato di un corpo di polizia strutturato.

Il termine del 1.9.2015 è quindi da intendersi quale termine ultimo per l'entrata in funzione della nuova organizzazione di polizia regionale. Entro tale data le convenzioni devono essere adottate dai legislativi e ratificate dal Consiglio di Stato.

5. **La seconda convenzione ha per oggetto il servizio di quartiere per il tramite di un assistente di polizia** che presterà servizio esclusivamente sul territorio dei Comuni di Castel San Pietro, Coldrerio e nel quartiere di Genestrerio. Il servizio di quartiere viene organizzato e coordinato dalla Polizia della Città di Mendrisio sulla base delle nostre esigenze. Di conseguenza ne sono garantite il rafforzamento nei momenti di bisogno e la supplenza nei momenti di assenza.

Di conseguenza il nostro comune finanzia l'assistente di polizia con una partecipazione del 30 % dei costi annuali. L'importo sarà stabilito annualmente sulla base dei costi consuntivi legati all'assistente. Il nostro Comune si impegna a versare due acconti annuali alla Città di Mendrisio.

Il “Mansionario” citato al punto 2 di questa specifica convenzione sarà redatto successivamente.

Conclusioni

Il Municipio valuta in modo positivo la conclusione delle convenzioni in oggetto che vanno nell’ottica delle modifiche legislative e, si auspica, a beneficio della sicurezza regionale. La necessità di sicurezza è sempre indicata quale bisogno prioritario dalla popolazione sia a livello svizzero che ticinese. In base al nuovo quadro legislativo è necessario ed opportuno poter disporre di corpi di polizia comunali ben strutturati ed organizzati, in grado di svolgere i compiti affidatigli durante le 24 ore. Lo scopo è di contribuire anche con questo tassello ad una migliore protezione della popolazione di fronte ad un dilagante fenomeno delinquenziale, ma anche per migliorare il senso di sicurezza richiesta dalla popolazione. Come detto in entrata, da notare a tal proposito che il nostro Comune ha già fatto dal 2006, alla vigilia del pensionamento dell’unico agente di polizia alle nostre dipendenze, la scelta di appoggiarsi ad un corpo di polizia locale strutturato.

Il preventivo 2015 prevede già l’intera spesa annuale derivante dalle due convenzioni. La fattura a consuntivo sarà invece adattata pro rata temporis alle date d’entrata in vigore.

In conclusione il Municipio è convinto della necessità di stipulare le due convenzioni che sono parte integrante del presente messaggio municipale.

Il Municipio e l’Amministrazione rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è approvata la convenzione di collaborazione con la Città di Mendrisio avente per oggetto l’esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del comune di Castel San Pietro da parte della Polizia della Città di Mendrisio;
- la convenzione entra in vigore, previa ratifica del Consiglio di Stato, con effetto al 1.7.2015;
- è approvata la convenzione di collaborazione con la Città di Mendrisio avente per oggetto il servizio di quartiere;
- la convenzione entra in vigore, previa ratifica del Consiglio di Stato, con effetto al 1.7.2015;
- è abrogata la precedente convenzione del 30.11.2006.

IL MUNICIPIO

allegati:

- testi delle due convenzioni
- LCPol, RLCPol, LPol

Il presente Messaggio viene demandato all’esame delle Commissioni delle Petizioni e della Gestione



Xx (giorno mese anno)

Convenzione tra la Città di Mendrisio rappresentata dal suo Municipio e il Comune di Castel San Pietro rappresentato dal suo Municipio

Avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Castel San Pietro da parte della Polizia del Comune Polo della Città di Mendrisio

Richiamati:

- L'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
- L'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- Le istruzioni del Dipartimento delle Istituzioni distribuite a tutti i Comuni della Regione in occasione della serata informativa del 22.10.2013

si conviene quanto segue:

1. Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro ad opera della polizia del Comune polo della Città di Mendrisio.

Sono svolte dalla Polizia della Città di Mendrisio le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 della RLCPol.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

2. Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Castel San Pietro verserà alla Città di Mendrisio un'indennità pecuniaria. L'indennità terrà conto:

- del fabbisogno di servizi di polizia del Comune di Castel San Pietro finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo espresso in termine di agenti ed il relativo costo pro-capite.
- di elementi quantitativi e qualitativi del Comune di Castel San Pietro che rendono necessaria un accresciuta presenza e controllo da parte della Polizia della Città di Mendrisio.

Per quanto concerne il Comune di Castel San Pietro la base di calcolo per l'anno 2015 è la seguente:

- fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione così come individuata nella Scheda R1 del Piano Direttore Cantonale al 31 dicembre 2013;
- fattori qualitativi e quantitativi + 25% a causa della vastità del territorio.

Il prezzo pro capite per le prestazioni di polizia per l'anno 2015 è di fr. 98.90 pari a complessivi fr. 202'800.-- annui.

L'indennità verrà ricalcolata all'inizio di ogni anno sulla base dei nuovi dati relativi alla popolazione del Comune di Castel San Pietro. La percentuale aggiuntiva relativa ai fattori qualitativi e quantitativi non verrà modificata a meno che non vi saranno sul territorio del Comune di Castel San Pietro dei cambiamenti particolari e imprevedibili. In ogni caso sarà possibile unicamente un aumento dell'indennità e non una diminuzione. Al Municipio della Città di Mendrisio e al Municipio di Castel San Pietro viene data delega al fine di procedere direttamente con il ricalcolo dell'indennità.

L'indennità per le prestazioni di polizia verrà versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Città di Mendrisio.

L'indennità di cui sopra è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo valendo come indice base l'indice del mese di luglio del 2015. Il primo adeguamento verrà effettuato il 01.07.2016.

3. Assunzione e formazione nuovi agenti nella fase transitoria 2014/2015

Nel 2014 si rende necessario, al fine di mettere in atto la Regione II, assumere e formare nuovo personale. In particolare la Polizia della Città di Mendrisio ha già assunto 2 agenti da formare (fr. 45'000.-- annui ciascuno) e dovrà assumere 1 nuovo agente possibilmente già formato (fr. 90'000.-- annui). Complessivamente i costi, compresi stipendio e costi di formazione, per l'assunzione di nuovi agenti nella fase transitoria per il 2014/2015 ammonta a fr. 270'000.--.

Il Comune di Castel San Pietro partecipa ai costi di assunzione e formazione in proporzione alle unità necessarie per il proprio Comune. In particolare per il Comune di Castel San Pietro il costo è di fr. 38'200.-- pari a 1.352 unità necessarie.

L'assunzione degli agenti per gli anni successivi al 2015 sono compresi nell'indennità di cui al punto 2.

4. Ripartizione delle entrate

Le entrate saranno così ripartite:

- La Città di Mendrisio verserà al Comune interessato l'intero importo delle contravvenzioni inflitte dagli agenti di Polizia sul suo territorio. La Città di Mendrisio potrà trattenere l'importo di fr. 10.-- per ogni procedura di multa disciplinare e di fr. 20.-- per ogni procedura in via ordinaria.
- Eventuali tasse riferite al territorio giurisdizionale di un determinato Comune saranno ristornate in ragione del 50% al Comune interessato.

Il riversamento dell'importo di cui sopra verrà effettuato dalla Città di Mendrisio al Comune interessato una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere al comando della polizia di garantire, oltre l'implementazione fatturale del principio della parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

A tale scopo almeno due volte all'anno i Capi Dicastero di entrambi i Comuni dovranno partecipare ad una riunione che verrà organizzata dal Dicastero Sicurezza Pubblica della Città di Mendrisio al fine di stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e che ne garantisca la corretta implementazione. A queste riunioni parteciperanno anche i Capi Dicastero dei Comuni facenti parte della Regione II.

6. Rendiconto

La Polizia della Città di Mendrisio redigerà alla fine di ogni anno un rendiconto sull'attività svolta e lo farà pervenire al Comune di Castel San Pietro.

In caso di necessità il Municipio del Comune di Castel San Pietro potrà richiedere alla Polizia della Città di Mendrisio dei rapporti intermedi.

Resta riservato l'art. 8 LCPol che stabilisce che tutte le attività della polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio e che quindi in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Stesso principio vale per le procedure contravvenzionali in materia di circolazione stradale.

7. Responsabilità civile e assicurazioni

La Città di Mendrisio risponde dei danni causati dagli agenti del proprio corpo di polizia sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

La Città di Mendrisio provvederà a stipulare per il Corpo di Polizia le polizze assicurative specifiche del settore a favore dei suoi dipendenti.

8. Contestazioni

Si ricorda che a norma dell'art. 6 RLCPol qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza.

9. Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B), la Città di Mendrisio informerà delle stesse per tempo il Comune Castel San Pietro e ne raccoglierà eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro capite di cui al punto 2 del presente accordo in questo caso potrà essere opportunamente adeguata d'intesa tra le parti.

10. Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata. La stessa può essere disdetta da entrambe le parti per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Si rileva che, prima di inoltrare la disdetta, il Comune di Castel San Pietro deve essere in grado di garantire il servizio di polizia stabilito dalla LCPol. In caso di disdetta resta inoltre da definire l'assunzione dei costi dal parte del Comune di Castel San Pietro del personale che è stato assunto per coprire il fabbisogno per il servizio di Polizia.

11. Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato

12 Entrata in vigore e abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente convenzione decade la precedente convenzione del 30.11.2006.

Previa ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, questa convenzione entra in vigore il 01.07.2015.

Per il Municipio della Città di Mendrisio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Per il Municipio di Castel San Pietro

Alessia Ponti
Sindaco

Lorenzo Fontana
Segretario

Approvata dal Consiglio Comunale della Città di Mendrisio il

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro il

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il

Xx (giorno mese anno)

Convenzione tra la Città di Mendrisio rappresentata dal suo Municipio e il Comune di Castel San Pietro rappresentato dal suo Municipio

Avente per oggetto il servizio di quartiere per il tramite di un assistente di Polizia

Ritenuti

- la Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
- Il Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- La Legge sulla polizia del 12.12.1989;

si conviene quanto segue

1. Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'organizzazione ed il finanziamento del servizio di quartiere nel Comune di Castel San Pietro per il tramite di un assistente di polizia.

2. Compiti dell'assistente

La Città di Mendrisio organizza per il Comune di Castel San Pietro il servizio di quartiere per il tramite di un assistente di polizia il quale svolgerà i compiti affidatigli nella LPol nonché i compiti elencati nel mansionario allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

3. Organizzazione

La Polizia della Città di Mendrisio coordina il servizio di quartiere tenendo conto delle necessità del Comando per il territorio del Comune di Castel San Pietro.

Il Comune di Castel San Pietro si impegna ad armonizzare il lavoro dell'assistente ritenute le proprie necessità e tenendo conto del fatto che il servizio di quartiere dovrà essere garantito nella misura del 30%.

4. Finanziamento

Per la copertura del servizio di quartiere per il tramite di un assistente di Polizia il Comune di Castel San Pietro pagherà alla Città di Mendrisio l'indennità necessaria a coprire complessivamente il 30% del salario, le assicurazioni sociali, le altre assicurazioni e ogni altra spesa viva (scooter, equipaggiamento personale, ecc). L'importo del finanziamento verrà stabilito in via definitiva alla fine di ogni anno civile ovvero al momento in cui saranno noti tutti i costi legati all'assistente di Polizia. Il Comune di Castel San Pietro si impegna ad ogni modo a versare alla Città di Mendrisio due acconti annui a gennaio e a luglio.

5. Ripartizione delle entrate

Le entrate saranno così ripartite:

- La Città di Mendrisio verserà al Comune di Castel San Pietro l'importo delle contravvenzioni inflitte dall'assistente di Polizia nel Comune, trattenendo le spese amministrative corrispondenti a fr. 10.-- per ogni procedura di multa disciplinare e a fr. 20.-- per ogni procedura in via ordinaria.

Il riversamento dell'importo di cui sopra verrà effettuato dalla Città di Mendrisio al Comune di Castel San Pietro una volta all'anno, di regola alla fine dell'anno. Sono possibili compensazioni con il finanziamento di cui al punto 3.

6. Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire la massima efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità.

7. Rendiconto

La Polizia della Città di Mendrisio redigerà alla fine di ogni anno un rendiconto sull'attività svolta dal servizio di quartiere e lo farà pervenire al Comune di Castel San Pietro.

8. Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata. La stessa può essere disdetta dalle parti per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno la prima volta per il 31 luglio 2020.

9. Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte

10. Entrata in vigore

La convenzione entra in vigore il 01.07.2015.

Per il Municipio di Mendrisio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Per il Municipio di Castel San Pietro

Alessia Ponti
Sindaco

Lorenzo Fontana
Segretario

Approvata dal Consiglio Comunale della Città di Mendrisio il

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro il

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il

Legge
sulla collaborazione fra la Polizia cantonale
e le Polizie comunali (LCPol)
 (del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento

Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Esercizio delle competenze di polizia comunali

Art. 3 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni

Art. 4 ¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare

Attività di coordinamento

Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione regionale del territorio cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità

Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione

Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale

Art. 10 ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti

Art. 11 ¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentito nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto

Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso

Art. 13¹ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Publicata nel BU **2012**, 249.

¹ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

Regolamento
della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale
e le Polizie comunali
(del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011,

decreta:

Regioni di polizia comunale
(art. 7 LCPol)

Art. 1 ¹Le otto regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

²In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

³È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

Competenze e compiti
delle polizie comunali
(art. 3 LCPol)

Art. 2 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella Sezione A dell'Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

²In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

³Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell'Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

⁴In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

⁵Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.

⁶Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 ¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

²I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.

Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

³In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro-capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2000 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.

⁴Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.

⁵Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

⁶Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle competenze

Art. 4 ¹Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all'inadempienza riscontrata.

²In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti

(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)

Art. 5 ¹I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

²Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

³Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

⁴Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 ¹Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transitoria

Art. 7 ¹I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Publicato nel BU **2012**, 253.

Allegato 1¹
(art. 7 LCPol)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vergeletto, Vogorno.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale	Condizioni
-----------	------------------------------	------------

¹ Allegato modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 199.

	(LCStr e relative Ordinanze)	
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infortunati domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortunati sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la

		sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lear e 86 RLear	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.

6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)

LCStr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007

LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999

LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989

LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010

RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011

LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)

LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987

LASP: legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999

Lorp: legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

**Legge
sulla polizia (LPol)¹**
(del 12 dicembre 1989)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 24 febbraio 1987 n. 3198 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Norme generali sulla polizia cantonale

Compiti

Art. 1 ¹La polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito.

²La polizia cantonale in particolare:

1. previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l'informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti;
2. indaga sui reati di propria iniziativa o su denuncia e svolge l'attività di polizia giudiziaria su mandato del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie, conformemente alle norme della procedura penale.²
3. assicura con mezzi proporzionati l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie, emesse dalle autorità;
4. protegge l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati;
5. coordina i primi interventi in caso di incidenti e di catastrofi e presta assistenza.

³Sono riservate le competenze delle polizie comunali.

⁴Il Consiglio di Stato può sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici o privati in materia di soccorso.³

Subordinazione

Art. 2⁴ ¹Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico corpo, subordinato al Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il Dipartimento competente.

²L'attività di polizia giudiziaria è esercitata sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti.

³Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento, d'intesa con il Ministero pubblico, le competenze e l'organizzazione all'interno della polizia:

- a) per l'applicazione delle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie;
- b) per l'esecuzione dei mandati;
- c) per l'informazione tempestiva delle autorità penali competenti.

Coercizione fisica

Art. 3 ¹La coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando è proporzionata allo scopo e alle circostanze.

²Essa deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata.

Ricorso alle armi.

Casi autorizzati

Art. 4 ¹La polizia, di regola, presta servizio armata.

¹ Titolo modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

² N. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

³ Cpv. introdotto dalla L 21.9.2010; in vigore dal 12.11.2010 - BU 2010, 436.

⁴ Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

²Il ricorso alle armi dev'essere proporzionato allo scopo ed alle circostanze; esso è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi disponibili non bastano:

1. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di un agente è minacciata oppure l'agente è minacciato o aggredito nella sua integrità fisica;
2. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di altre persone è minacciata oppure altre persone sono minacciate o aggredite nella loro integrità fisica;
3. per permettere alla polizia di assolvere un dovere di servizio sufficientemente importante. Le seguenti fattispecie sono considerate doveri di servizio sufficientemente importanti:
 - a) quando persone che hanno commesso o sono seriamente indiziate di aver commesso un grave reato cercano di sottrarsi con la fuga alla cattura o allo stato di detenzione;
 - b) quando da informazioni ricevute o da constatazioni proprie, l'agente di polizia può dedurre che una persona che tenta di sottrarsi con la fuga alla cattura costituisce un pericolo grave ed imminente per la vita o la salute di altre persone;
 - c) per liberare ostaggi;
 - d) per impedire reati gravi ed imminenti contro installazioni dalle quali deriverebbero pericoli o pregiudizi importanti per la collettività.

³L'impiego dell'arma è preceduto dall'avvertimento "polizia, alt o sparo" se scopo e circostanze lo permettono.

Legittimazione

Art. 5 Gli agenti che intervengono senza uniforme debbono dichiarare spontaneamente la propria appartenenza alla polizia; in tutti i casi, se richiesti, devono legittimarsi.

Collaborazione

Art. 6 ¹Nei casi di particolare urgenza e gravità ogni persona sul luogo è tenuta a dare manforte agli agenti di polizia, con il loro consenso.

²Chiunque sia ufficialmente autorizzato all'esercizio di una professione è tenuto a prestare la sua opera per legittimi interventi di polizia che richiedono speciali conoscenze e capacità.

³Lo Stato risponde dei danni causati o subiti nell'esercizio di questi doveri come per i propri funzionari.

Fermo e arresto provvisorio⁵

Art. 7⁶ ¹Gli agenti, nell'adempimento dei loro compiti, possono fermare una persona e, se necessario, tradurla al posto di polizia nei casi, secondo le modalità e per la durata previsti dalla procedura penale.

²Il regolamento stabilisce quali agenti siano competenti a prolungare oltre le tre ore l'arresto provvisorio in caso di contravvenzione.

Fermo in materia di estradizione

Art. 7a⁷ ¹In materia di estradizione, la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l'extradizione conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

²Quando vi sia pericolo nel ritardo, essa è competente per la perquisizione dell'extradando, nonché per il sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.

³Il magistrato competente deve essere informato immediatamente.

Controllo dell'identità

Art. 7b⁸ ¹Gli agenti, nell'adempimento degli altri compiti di ordine pubblico, possono esigere da ogni persona interpellata che giustifichi la propria identità.

²Se la persona non è in grado di giustificare l'identità e l'accertamento appare necessario, può essere condotta in un posto di polizia per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque inferiore a 24 ore.

Misure di identificazione

⁵ Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

⁶ Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

⁷ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

⁸ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

Art. 8 1Misure di identificazione quali fotografie e impronte possono essere prese sulle persone indiziate, o per necessità di raffronto con tracce relative ad un crimine o ad un delitto, oppure in caso di dubbia identità.

2A richiesta dell'interessato rivelatosi estraneo, tali misure di identificazione devono essere distrutte al termine dell'inchiesta.

Perquisizioni

Art. 9 1Gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le persone:

- arrestate o da incarcerare;
- indiziate di detenere il provento o gli strumenti di reato;
- indiziate di portare armi o per analoghi motivi di sicurezza;
- se necessario per accertarne l'identità.

2La perquisizione deve avvenire ad opera di un funzionario del medesimo sesso, salvo che lo esiga la sicurezza immediata.

3Gli agenti, nell'adempimento dei loro compiti, possono perquisire veicoli e contenitori suscettibili di contenere oggetti di provenienza delittuosa o atti a commettere reati.

Allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica

Art. 9a⁹ 1L'ufficiale di polizia può decidere l'allontanamento per dieci giorni di una persona dal suo domicilio e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l'accesso a determinati locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica.

2Questa competenza può essere esercitata anche da un ufficiale della polizia comunale, se quest'ultima è al beneficio di una delega rilasciata dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 26.

3La polizia si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell'abitazione e la invita a designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali strettamente necessari per la durata dell'allontanamento.

4La polizia informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine della misura dell'allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano essere pronunciate altre misure.

5L'ufficiale di polizia comunica per iscritto entro ventiquattro ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi di allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell'inosservanza delle decisioni dell'autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e al pretore, il quale esamina la decisione sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro tre giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia.¹⁰

Registrazioni audio e video per l'identificazione dei veicoli

Art. 9b¹¹ 1La polizia può effettuare registrazioni audio e video mediante apparecchi di lettura automatica e di riconoscimento delle targhe dei veicoli, per l'identificazione di veicoli nell'ambito di operazioni di ricerca.

2Le registrazioni devono essere distrutte dopo cento giorni, riservato il capoverso 3.

3Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudiziarie che trattano il caso e negli altri casi fissati nella legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

4Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

5Per il resto, sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

⁹ Art. introdotto dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 607.

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318.

¹¹ Art. introdotto dalla L 13.11.2007; in vigore dal 1.2.2009 - BU 2009, 51.

Registrazioni audio e video a supporto operativo

Art. 9c¹² 1La polizia può effettuare registrazioni audio e video, mediante apparecchi tecnici fissi e mobili che permettono l'identificazione di persone, allo scopo di garantire, nel rispetto dei diritti fondamentali, la sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico, di prevenire e reprimere atti illeciti e di preservare l'integrità di persone o beni nei seguenti ambiti:

- a) manifestazioni di massa, segnatamente sportive o di piazza, se esiste un rischio oggettivo che possano essere commessi atti violenti contro persone o cose;
- b) durante interventi di polizia, quando esiste un rischio oggettivo per l'incolumità delle persone e degli agenti di polizia coinvolti.

2L'impiego degli apparecchi tecnici di ripresa deve essere idoneo e proporzionato allo scopo, oltre che riconoscibile mediante misure adeguate.

3I dati registrati possono essere elaborati solo per le finalità indicate al capoverso 1 e per scopi formativi.

4Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo i cpv. 5 e 6 e l'eventuale loro utilizzazione per la formazione.

5Le registrazioni possono essere trasmesse, spontaneamente o su richiesta motivata, solo alle autorità competenti nell'ambito di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari e negli altri casi fissati nella Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

6Queste autorità possono elaborare le registrazioni solo nella misura in cui risultano idonee e necessarie quali mezzi di prova secondo la procedura applicabile; le registrazioni sono distrutte al più tardi con la scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.

7Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente le condizioni e le modalità di conservazione, utilizzazione e distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

8Per il resto sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

Tasse, recupero spese e ricompense¹³

Art. 10 1La polizia interviene gratuitamente.

2Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati può essere tenuto al pagamento di tasse a copertura dei costi nei casi previsti da regolamento; le spese della polizia per intervento ed inchiesta nei procedimenti penali e di contravvenzione sono attribuite e percepite dall'autorità che pronuncia sulla colpevolezza, secondo le rispettive norme di procedura.

2aContro le tasse prelevate dalla polizia cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.¹⁴

3Interventi per compiti di polizia locale possono essere messi a carico dei Comuni che provvedono insufficientemente con mezzi propri.

4Chi, in determinati casi, contribuisce alla prevenzione di reati e alla identificazione o all'arresto dei loro autori può essere indennizzato o ricompensato.

5I costi per prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale possono essere integralmente recuperati.¹⁵

Trasporto detenuti

Art. 10a¹⁶ 1Il Consiglio di Stato può trasferire a privati il compito di provvedere al trasporto intercantonale dei detenuti e alla relativa sorveglianza dei detenuti.

¹² Art. introdotto dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 77.

¹³ Nota marginale modificata dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

¹⁴ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

¹⁵ Cpv. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

¹⁶ Art. introdotto dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 40.

²Le modalità, che devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone trasportate, sono stabilite da contratti o accordi separati.

Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Competenza

Art. 10b¹⁷ 1L'ufficiale della polizia cantonale è competente:

- a) a vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva;
- b) a obbligare una persona a presentarsi alla polizia in determinati orari;
- c) a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia.

²Il Pretore, su proposta dell'ufficiale della polizia cantonale, è competente a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia nel caso in cui la misura copra un periodo temporale superiore a 10 giorni.

³Il Dipartimento competente definisce i confini delle singole aree vietate.

⁴È competente il Pretore del luogo di residenza della persona interessata o in cui si temono atti violenti.

⁵Le decisioni in materia di autorizzazione di manifestazioni sono adottate dalla polizia cantonale.¹⁸

Ricorsi

Art. 10c¹⁹ 1Contro i provvedimenti adottati dall'ufficiale di polizia ai sensi dell'art. 10b cpv. 1 lett. a) e b) è dato ricorso al Dipartimento competente, le cui decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro la misura del fermo preventivo di polizia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro le decisioni della polizia cantonale in materia di autorizzazione di manifestazioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione dell'autorità di ricorso.²⁰

Misure contro la violenza in altre manifestazioni

Art. 10d²¹ 1L'ufficiale della polizia cantonale è competente a adottare le misure indicate nell'articolo 10b capoverso 1, qualora sia necessario per prevenire atti violenti o danni alle persone o alle cose in altre manifestazioni; per l'adozione di queste misure sono applicabili per analogia i criteri in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

²L'articolo 10b capoversi 2 e 4 e l'articolo 10c sono applicabili per analogia; l'area vietata è stabilita dall'ufficiale della polizia cantonale nella decisione sul divieto di accesso all'area.

Ricerca e salvataggio di persone disperse

Art. 10e²² 1L'ufficiale di picchetto della polizia cantonale è competente a ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ritrovare una persona dispersa.

²L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti, è il giudice dei provvedimenti coercitivi.²³

Rapporti con le autorità estere

Art. 10f²⁴ 1La polizia cantonale è competente, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.

¹⁷ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47; precedente modifica: BU 2008, 203.

¹⁸ Cpv. introdotto dal DL 15.4.2013; in vigore dall'11.6.2013 - BU 2013, 266.

¹⁹ Art. introdotto dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 203.

²⁰ Cpv. introdotto dal DL 15.4.2013; in vigore dall'11.6.2013 - BU 2013, 266.

²¹ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47.

²² Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47; precedente modifica: BU 2008, 503.

²³ Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

²⁴ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

²La polizia cantonale, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, cura i rapporti con gli enti internazionali di polizia e con la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell'ambito frontaliero.

TITOLO II Organizzazione della polizia cantonale

Composizione

Art. 11²⁵ ¹La polizia cantonale è composta dallo Stato Maggiore, dalla Polizia Giudiziaria, dalla Gendarmeria (con compiti di Polizia Mobile e Polizia di Prossimità) e dai Servizi Generali.

²Il corpo di polizia cantonale è istruito ed organizzato così da poter funzionare anche come organo militare, segnatamente nell'impiego di reparti e nella condotta in situazioni d'emergenza.

³Ai funzionari tecnici e amministrativi integrati nell'organizzazione del corpo secondo la pianta organica dei dipendenti dello Stato, non si applicano le disposizioni per gli agenti di polizia, riservati analoghi diritti e doveri connessi con le funzioni svolte.

Ufficiali

Art. 12²⁶ ¹Gli ufficiali sono funzionari dirigenti del corpo che assicurano, in particolare, il coordinamento tra gendarmeria e polizia giudiziaria.

²Il comandante del corpo risponde, nei confronti del direttore del Dipartimento, per il funzionamento e la disciplina del corpo; egli assicura, con la cooperazione degli altri ufficiali, la direzione del corpo.

Gendarmeria

Art. 13²⁷ ¹La gendarmeria comprende aiutanti, sergenti maggiori, sergenti, caporali, appuntati e gendarmi.

²La gendarmeria presta servizio di regola in uniforme e opera prevalentemente tramite il contatto locale con la popolazione (polizia di prossimità) e l'intervento rapido (polizia mobile).

³La polizia di prossimità deve essere svolta in collaborazione con le polizie comunali.

⁴Le strategie di polizia di prossimità sono coordinate dal comando della polizia cantonale, d'intesa con i responsabili delle polizie comunali.

Polizia giudiziaria²⁸

Art. 14²⁹ ¹La polizia giudiziaria comprende commissari e ispettori, oltre ai responsabili definiti dal regolamento.

²La polizia giudiziaria svolge prevalentemente compiti investigativi in abiti civili.

Distribuzione nel territorio

Art. 15³⁰ ¹Il comando ha sede nel distretto di Bellinzona.

²La polizia giudiziaria, oltre ad una sede principale per le sezioni specialistiche, dispone di sedi nei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona.

³Almeno un posto di polizia di prossimità ha sede in ciascuno dei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno, compreso il distretto di Vallemaggia, rispettivamente nei distretti di Bellinzona e Riviera, compresi i distretti di Blenio e Leventina. Altri posti locali possono essere istituiti secondo il bisogno.

⁴Per garantire la permanente prontezza di intervento reparti di polizia mobile hanno sede nei pressi degli svincoli autostradali di Bellinzona per il Sopraceneri e di Lugano per il Sottoceneri.

⁵Gli ufficiali operano su tutto il territorio cantonale secondo la specializzazione dei compiti garantendo il coordinamento tra le unità, in particolare tra polizia mobile, polizia di prossimità e polizia giudiziaria.

TITOLO III Statuto dell'agente di polizia cantonale - formazione permanente

²⁵ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

²⁶ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

²⁷ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

²⁸ Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

²⁹ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

³⁰ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

Principi

Art. 16 1Il rapporto d'impiego degli agenti di polizia è regolato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; l'onere complessivo delle ore di lavoro corrisponde a quello dei funzionari.

2Gli agenti sono tenuti alla particolare disciplina richiesta dal servizio di polizia.

3Gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono.

4La funzione di agente di polizia, anche se svolta a tempo parziale, esclude ogni altra attività professionale.

Assunzione degli ufficiali

Art. 17³¹ 1Gli ufficiali sono assunti per pubblico concorso, aperto ad agenti di gendarmeria o di polizia giudiziaria e a candidati esterni con titolo accademico o con altra formazione adeguata.

2Nessuna delle categorie di provenienza deve essere rappresentata in numero preponderante.

Assunzione degli aspiranti gendarmi

Art. 18 1Possono concorrere quali aspiranti gendarmi i candidati che:

- hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal Consiglio di Stato;
- se di sesso maschile, hanno assolto la scuola reclute militare e sono incorporati nell'attiva;
- adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

2Tra i concorrenti che offrono garanzia di integrità morale e di buona condotta il Consiglio di Stato sceglie quelli che potranno sostenere l'esame di ammissione.

3L'esame di ammissione è sostenuto davanti ad una commissione nominata dal Consiglio di Stato.

Scuola aspiranti gendarmi

Art. 19 1Una scuola per aspiranti gendarmi è organizzata nell'ambito del corpo e diretta da un ufficiale.

2Il Consiglio di Stato decide:

- l'ammissione alla scuola, visti i risultati dell'esame;
- il licenziamento immediato dalla scuola per inidoneità;
- la retribuzione e in genere lo statuto degli aspiranti durante la scuola.

Nomine

Art. 20³² 1La nomina a gendarme avviene, al termine della scuola aspiranti conclusa con successo, con il rilascio, mediante la firma del relativo attestato, della Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

2La nomina a ispettore di polizia giudiziaria avviene per concorso ed esame fra gli agenti idonei della gendarmeria.

3Possono essere nominati direttamente nella polizia giudiziaria i licenziati o diplomati in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria, con o senza frequenza della scuola per aspiranti gendarmi.

Formazione permanente

Art. 21 La formazione permanente e, ove occorre, la specializzazione costituiscono un obbligo per ogni agente. Ad esse si provvede con corsi e periodi di formazione all'interno e all'esterno del corpo di polizia, compreso il servizio presso polizie di altri Cantoni e di altri Stati.

Promozioni e trasferimenti

Art. 22³³ 1Il grado è attribuito agli ufficiali con l'assunzione o tramite promozione, conformemente alla pianta organica e alle funzioni assunte.

³¹ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

³² Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

³³ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

²Nella gendarmeria e nella polizia giudiziaria le promozioni avvengono secondo gli esami superati, i corsi di formazione frequentati, l'idoneità, il merito e l'anzianità di servizio; la pianta organica determina il grado massimo al quale si può accedere per ciascuna funzione.

³Le funzioni che comportano trasferimenti o possibilità di promozione sono offerte di regola a concorso interno.

⁴Il trasferimento periodico di sede o di servizio può essere prescritto, particolarmente nei primi anni di carriera, allo scopo di migliorare l'esperienza degli agenti e la funzionalità del lavoro della polizia.

Competenze nella gestione del personale

Art. 23 ¹Il regolamento determina le attribuzioni del Dipartimento e del comandante in materia di gestione del personale, di regola come istanza non definitiva.

²La delega può estendersi alle decisioni disciplinari di prima istanza nei casi meno gravi.

Fine del rapporto

Art. 24 Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla scuola per aspiranti possono essere tenuti al rimborso dei costi dell'istruzione.

TITOLO IIIA³⁴ **Rimedi di diritto**

Autorità di ricorso

Art. 24a³⁵ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IV **Polizie comunali**

Generalità

Art. 25 ¹Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 della presente legge.³⁶

²Il Dipartimento, sentiti i Municipi interessati, può emanare disposizioni sull'istruzione, l'uniforme, le armi, la rete radio e altri mezzi delle polizie comunali, così come estendere ad esse disposizioni di servizio della polizia cantonale sulle modalità di intervento e di costatazione.

Delega di compiti:

a) in generale³⁷

Art. 26 ¹Le polizie comunali provvedono in primo luogo all'esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie civili, riservato l'intervento sussidiario della polizia cantonale.

²Il Dipartimento autorizza singolarmente le polizie comunali all'esercizio di funzioni di controllo e di accertamento su oggetti di competenza delle autorità amministrative cantonali e giudiziarie civili; il provento delle multe è in questi casi parzialmente accreditato al Comune, secondo norme speciali.

³...

b) in particolare

Art. 26a³⁹ ¹Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente alle polizie comunali, al corpo delle guardie di confine federale e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di

³⁴ Titolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

³⁵ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

³⁶ Cpv. modificato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 252; precedente modifica: BU 2010, 250.

³⁷ Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

³⁸ Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

³⁹ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

sicurezza per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

²Il Consiglio di Stato può delegare a singole polizie comunali compiti di polizia mobile sul loro territorio, fatta salva la competenza cantonale per gli interventi specialistici e la condotta di forze miste per operazioni puntuali.

³Il Consiglio di Stato può delegare a singole polizie comunali o a più polizie comunali compiti di polizia di prossimità; i compiti di polizia di prossimità sono svolti dalla polizia cantonale, laddove i Comuni non vi provvedano; in tal senso i Comuni sono tenuti a partecipare ai costi di gestione del servizio secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

⁴La delega in materia di polizia giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'attività delegata di polizia giudiziaria è sottoposta alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti conformemente alle norme della procedura penale;
- b) l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria è subordinato al coordinamento della polizia cantonale, secondo le modalità stabilite dal regolamento della polizia cantonale.

⁵Le prestazioni fornite dagli organi pubblici di sicurezza avvengono senza controprestazione da parte del Cantone, salvo un proporzionale riversamento a favore dei Comuni laddove la polizia cantonale fatturi le prestazioni di attività svolte con l'intervento e la collaborazione di agenti di polizia comunali.

Collaborazione con la polizia cantonale

Art. 27 ¹Per i controlli di prevenzione, la cattura di ricercati e in genere quando le circostanze lo esigono, le polizie comunali rinforzano la polizia cantonale.

²Nella misura in cui operano a rinforzo della polizia cantonale, gli agenti esercitano i poteri di polizia senza riguardo per i confini comunali, e si applica l'art. 6 cpv. 3 della presente legge.

³Lo scambio di informazioni su persone fra polizia cantonale e polizie comunali è sempre lecito quando rientra nei compiti di cui all'art. 1; sulle informazioni ricevute dalla polizia cantonale le polizie comunali sono tenute al segreto d'ufficio, anche nei confronti delle autorità comunali.

⁴Se il Municipio chiede l'intervento della polizia cantonale per compiti di polizia locale, deve subordinare ad essa gli agenti di polizia comunale di cui dispone.

Strutture miste

Art. 27a⁴⁰ ¹I compiti di polizia di prossimità possono essere svolti da agenti di polizia cantonale in collaborazione con agenti delle polizie comunali opportunamente formati, organizzati in strutture miste.

²Il Consiglio di Stato, nell'intento di favorire la regionalizzazione del servizio di polizia, sancisce i termini della collaborazione, stipula convenzioni con i Municipi e rilascia le deleghe necessarie.

TITOLO IVA⁴¹

Altri statuti del personale di Polizia

Agente di custodia armato

Art. 27b⁴² ¹Gli agenti di custodia armati della polizia cantonale hanno le seguenti competenze:

- a) gestione delle persone in stato di detenzione all'esterno delle Strutture carcerarie;
- b) trasporto dei detenuti nel cantone, da e verso altri cantoni nonché all'estero;
- c) piantonamenti durante i processi e i ricoveri in strutture ospedaliere o altri luoghi di detenzione temporanea, esterni alle Strutture carcerarie;
- d) gestione dei detenuti nell'ambito dei compiti attribuiti alla polizia.

²L'uso dell'arma è autorizzato:

- a) nei casi di cui all'art. 4 cpv. 2 cifre 1 e 2;
- b) quando persone pericolose o che hanno commesso o sono indiziate di aver commesso un grave reato e che sono sotto la loro custodia, tentano di fuggire.

Assistente di polizia

⁴⁰ Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

⁴¹ Titolo introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

⁴² Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

Art. 27c⁴³ 1Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:

- a) controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie;
- b) supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal regolamento.

²Gli assistenti di polizia non sono armati.

Ausiliario di polizia

Art. 27d⁴⁴ 1Gli ausiliari di polizia hanno le seguenti competenze:

- a) controllo e gestione del traffico ai sensi della legislazione cantonale sulla circolazione stradale;
- b) disciplinamento del traffico, limitatamente a segnalazioni manuali.

²Gli ausiliari di polizia non sono armati.

Obblighi

Art. 27e⁴⁵ 1Gli agenti di custodia armati, gli assistenti di polizia e gli ausiliari di polizia, sono tenuti al lavoro a turni nonché alla particolare disciplina richiesta dalla loro funzione.

²Essi seguono un'apposita formazione sotto l'egida del Centro regionale di formazione di polizia.

TITOLO V Disposizioni finali

Norme esecutive

Art. 28 Il Consiglio di Stato emana le norme necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Art. 29 ...⁴⁶

Legge speciale

Art. 30⁴⁷ La protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di polizia è disciplinata dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborata dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13.12.1999.

Art. 31 ...⁴⁸

Norme transitorie

Art. 32⁴⁹ Il Consiglio di Stato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, rende conto delle sperimentazioni fatte e propone gli adattamenti di legge necessari all'integrazione tra polizia cantonale e polizie comunali nello svolgimento dei compiti di polizia di prossimità.

Entrata in vigore

Art. 33 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.⁵⁰

Pubblicata nel BU **1990**, 57.

N.B. Norma transitoria:

BU **2012**, 252 (27 giugno 2012)

⁴³ Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

⁴⁴ Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

⁴⁵ Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.

⁴⁶ Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

⁴⁷ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

⁴⁸ Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

⁴⁹ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

⁵⁰ Entrata in vigore: 1° gennaio 1990 - BU 1990, 57.

¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a:

- a) dotarsi di un corpo di polizia comunale strutturato, oppure
- b) sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente alla medesima regione provvisto di un corpo di polizia strutturato.

²Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non strutturati sono soppressi, con facoltà per i comuni interessati di attribuire i loro agenti ai corpi di polizia strutturati.

³Gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quelle situazioni in cui il Consiglio di Stato non abbia ancora avallato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che il regolamento riserva loro (art. 3 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali), e, per i comuni polo, di adempiere alle competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali).

In ogni caso gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia sono abrogati tre anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali.